



COMUNE DI SOZZAGO

PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 23

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. anno 2019.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco		si	
2) Notaro Rosario Giuseppe	Consigliere	maggioranza	si	
3) Andreoletti Giovanni	"	"	si	
4) Lavatelli Mirko	"	"		si
5) Rusciano Elena	"	"	si	
6) Zanetti Cristina	"	"		si
7) Battaglia Anna Maria	"	"	si	
8) Giambone Alberto	"	"	si	
9) Ramellini Alessio	"	"		si
10) Salmin Alberto	"	"		si
11) Maffé Vanessa	"	"	si	
Totali n.			7	4

Assiste, ai sensi dell'art27 bis Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e dotazione organica, il Vice Segretario Comunale Signor Fontana Dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. 13.08.2011, n. 138, così come modificato dalla legge di conversione 14.09.2011 n.148 e, successivamente, dall'art.13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214.

Richiamato in particolare il comma 11, primo periodo, dell'art.1 del D.L. 138/2011 e s.m.i. che dispone la non applicabilità, a decorrere dall'anno 2012, della sospensione di cui all'art.1, comma 7, del D.L. 93/2008, con riferimento all'addizionale comunale all'Irpef.

Visto inoltre che il medesimo comma 11, secondo periodo, dell'art.1 del D.L. 138/2011 e s.m.i. stabilisce che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività; resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 1 comma 26 che stabilisce che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Preso atto che detta sospensione non è stata prorogata per l'anno 2019 dalla normativa vigente.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 in data 01.03.2017 con la quale venivano stabilite le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017, successivamente confermate con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 in data 15.12.2017 per l'anno 2018.

Ritenuto di confermare tutte le aliquote e la soglia di esenzione deliberate per gli anni 2017 e 2018 anche per l'esercizio 2019.

Visti gli schemi di bilancio approvati dalla Giunta Comunale che includono un'entrata a titolo di addizionale comunale all'IRPEF di € 55.000,00 per l'anno 2019.

Con i pareri favorevoli di legge.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di confermare e stabilire, dal 1° gennaio 2019, le seguenti aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF da applicarsi nel rispetto del principio della progressività:

Fino ad euro 15.000 di reddito:	0,3 %
Oltre 15.000 euro e fino ad euro 28.000 di reddito:	0,5 %
Oltre 28.000 euro e fino ad euro 55.000 di reddito:	0,6 %
Oltre 55.000 euro e fino ad euro 75.000 di reddito:	0,7 %
Oltre 75.000 euro di reddito:	0,8 %

2) Di stabilire la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 per l'anno 2019 in Euro 7.500,00.

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL VICESEGRETARIO
F.to (Dr. Fontana Paolo)

.....

Data 20.12.2018

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale on line il 24.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

Data 24.12.2018

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Dr. Fontana Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Fontana Paolo)

.....

.....

Data 20.12.2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20.12.2018 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Data 20.12.2018

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....
